

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA, PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL “PROGETTO DI VALUTAZIONE DELL'EFFETTO DELLE PIANTUMAZIONI EFFETTUATE NEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE MEDIOPADANA (REGGIO EMILIA) E NEL PARCO DELLE ACQUE CHIARE SUL MICROCLIMA”.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze della Vita con sede legale in Modena Via G. Campi n. 287, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Dipartimento”, rappresentato dalla Prof.ssa Daniela Quaglino, nata a il, in qualità di Direttore pro tempore, autorizzata alla stipula del presente contratto con deliberazione domiciliata per la carica presso la sede sopraindicata, autorizzata alla stipula del presente contratto ai sensi della delibera della Giunta del Dipartimento del 25/03/2019;

E

La Prof.ssa **Elisabetta Sgarbi**, nata a il, codice fiscale n. afferente al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente atto chiamato o “Responsabile scientifico del Dipartimento”;

E

il **Comune di Reggio Emilia** con sede legale in Reggio Emilia (42121), Piazza Prampolini n.1, codice fiscale e partita IVA n. 00145920351, nel prosieguo del presente atto denominata “Committente” rappresentato dall'Ing. David Zilioli in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità, Housing sociale e Progetti speciali del Comune di Reggio Emilia, autorizzato alla stipula del presente contratto;

premessi che

- il Committente ha stipulato, con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 24/03/2016 con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia un Accordo Quadro di collaborazione che individua tra gli ambiti di collaborazione tematiche riguardanti i cambiamenti climatici;
- il Dipartimento di Scienze della Vita dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Dipartimento, che accetta, le attività di supporto scientifico-sperimentale oggetto della presente convenzione per il **“Progetto di valutazione dell'effetto delle piantumazioni effettuate nel parcheggio della Stazione Mediopadana (Reggio Emilia) e nel Parco delle Acque Chiare sul microclima”** sotto la Direzione scientifica della Prof.ssa Elisabetta Sgarbi, che accetta. Le attività oggetto della convenzione sono le seguenti:

- misurazione di parametri climatico/ambientali nel parcheggio della Stazione Mediopadana e nel Parco delle Acque Chiare; le misurazioni saranno effettuate nelle aree boscate e - per confronto – nelle aree circostanti, priva di alberature, nel periodo da aprile a settembre con frequenza settimanale;
- misurazione di parametri legati allo sviluppo vegetativo delle specie arboree utilizzate per creare ombreggiamento nelle due aree individuate; saranno effettuate almeno due

- misurazioni all'anno, per ciascuna specie vegetale piantumata in ciascuna delle due aree oggetto di studio;
- prelievi e valutazione di caratteri morfologici e micro-morfologici sulle foglie delle specie arboree piantumate; almeno due prelievi all'anno per ogni specie vegetale, come dettagliato **nell'Allegato 1** che costituisce parte integrante della presente convenzione.
 - Il Dipartimento garantisce il Committente della corretta esecuzione della convenzione e dell'idoneità dei mezzi utilizzati anche da parte degli eventuali collaboratori.

Articolo 2 – REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della convenzione in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma della convenzione, comunicando all'altra parte l'insorgere di ritardi e di difficoltà nell'esecuzione della convenzione, le relative conseguenze sugli obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti (tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame dell'attività svolta, ecc...).

Il Committente può decidere di proseguire la convenzione o interromperla od orientarla diversamente, concordando con il Dipartimento le relative variazioni (anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante scambio di corrispondenza; in caso di interruzione della ricerca, si applica l'art. 8 "Recesso".

Articolo 3 – DURATA

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data del suo perfezionamento (per tale intendendosi la data del messaggio di pec con cui il secondo firmatario trasmette la convenzione controfirmata digitalmente) e avrà la durata di **36 mesi**.

La presente convenzione potrà essere rinnovata tramite accordo scritto firmato digitalmente tra le parti e inviato via pec, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Articolo 4 – RELAZIONI PERIODICHE

Il Dipartimento si impegna a fornire a riferire periodicamente, alla fine di ogni anno, al committente per mezzo del responsabile scientifico le attività poste in essere in esecuzione delle attività previste nella convenzione di cui all'art. 1 con particolare indicazione dei risultati che sono stati eventualmente conseguiti.

Al termine della convenzione, e comunque entro e non oltre dicembre 2021, sarà fornita una relazione finale a conclusione della attività, come dettagliato nell'Allegato 1.

Il Dipartimento si obbliga per la durata di dieci anni a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca il Committente si impegna a versare al Dipartimento la somma complessiva di **€ 4.000,00** (euro **quattromila**) oltre IVA di legge.

Tale somma verrà corrisposta come segue:

- 1) euro **1.000,00** oltre all'IVA di legge, entro il 30/06/2019 dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte;
- 2) euro **1.000,00** oltre IVA di legge, entro il 31/12/2019 dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte;
- 3) euro **1.000,00** oltre IVA di legge, entro il 31/12/2020 dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte;
- 4) euro **1.000,00** oltre IVA di legge, entro il 30/04/20121 dietro presentazione della relazione finale sulle attività svolte ;

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa

sostenuta dal Dipartimento per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, emessa da parte del Dipartimento e trasmessa mediante piattaforma al **codice univoco ufficio C4N2KJ**, con girofondi sul conto di contabilità speciale **IBAN IT 23 E 01000 03245 243300037150** intestato all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed aperto presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 720/84 come richiamata dall'art. 35 commi 8-13, del D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 27/2012.

Le parti si assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto

Articolo 6 – PROPRIETA' DEI RISULTATI E LORO PUBBLICAZIONE

I risultati della ricerca in oggetto sono di esclusiva proprietà del Committente, fatto salvo il diritto morale d'invenzione. Il Dipartimento non potrà comunicare i suddetti risultati a terzi, né pubblicarli o divulgarli, senza la previa autorizzazione scritta del Committente. Decorsi due anni dalla stipula del contratto, il Dipartimento potrà comunque pubblicare o divulgare detti risultati anche in assenza di tale autorizzazione.

Nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito del presente contratto, il Committente avrà l'obbligo di citare il Dipartimento e il nome del responsabile scientifico. Fermo restando il diritto di autore e di inventore tutelato dalle vigenti leggi, la proprietà dei risultati derivanti dalla ricerca spetta al Committente, che si riserva in esclusiva tutti i diritti di utilizzazione e di pubblicazione, salvo quanto sopra precisato.

Articolo 7 – DIRITTI SPETTANTI AL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Dipartimento, il Responsabile scientifico, il personale coinvolto nell'esecuzione della ricerca e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale".

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi cinque anni dalla scadenza del presente contratto, previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 9 – ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti (di seguito, "Informazioni") di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso e che non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente articolo 8 "Obbligo di segretezza" e garantisce il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei propri collaboratori ai sensi degli artt. 2048 e 2049 c.c.

Ciascuna Parte si impegna a limitare l'accesso alle Informazioni al solo personale che attende all'esecuzione della ricerca. Detto personale dovrà essere reso edotto del carattere riservato delle Informazioni e delle conseguenze della divulgazione di dati e dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di segretezza previsti in questo contratto; a tal fine, una copia di questo contratto dovrà essere sottoscritta per accettazione incondizionata da ciascun collaboratore all'esecuzione della ricerca ed un'ulteriore copia dovrà essere consegnata ai collaboratori. L'impegno dovrà recare l'autorizzazione al

trattamento dei dati personali da parte dell'Università, ivi compresa l'autorizzazione alla trasmissione ed al trattamento dei dati da parte di terzi.

Gli obblighi di segretezza non troveranno applicazione quando la divulgazione è espressamente imposta dalla legge ovvero da enti amministrativi o giudiziari; in tal caso il Dipartimento si impegna ad informare per iscritto il Committente della sussistenza di tali imposizioni, compatibilmente con la normativa vigente; resta inteso che il Committente non potrà pretendere che il Dipartimento si renda inadempiente all'obbligo imposto per provvedimento amministrativo o giudiziale.

Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Articolo 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato le seguenti coperture assicurative:

- polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n. **52981/23/65/13665447/4** stipulata con la Compagnia Assicuratrice **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** con scadenza al giorno 31 marzo 2022, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00. Si precisa che detta copertura opera solo per i danni materiali e diretti.

L'ente dichiara di aver stipulato adeguate polizze assicurative a copertura "Responsabilità civile verso terzi" e "Infortuni".

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> ; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11- RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di tre mesi da comunicare al Dipartimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente, questo corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso; verranno altresì definiti pattiziamente i compensi spettanti al Dipartimento e, in difetto di accordo, la determinazione sarà fatta dal Giudice.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Dipartimento", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Dipartimento al Committente all'indirizzo: **Direzione del Servizio Mobilità, Housing sociale e**

Progetti speciali del Comune di Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro n°12, Reggio Emilia, fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Dipartimento all'indirizzo: Prof.ssa Elisabetta Sgarbi, Via Amendola n. 2, Padiglione Besta, 42122 Reggio Emilia.

Articolo 13 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente incarico nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento").

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente incarico dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

La presente convenzione, redatto in forma di lettera convenzione, sarà perfezionata mediante invio a mezzo posta pec (per tale intendendosi la data del messaggio di pec con cui il secondo firmatario trasmette la convenzione controfirmata digitalmente), è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dalla presente lettera convenzione, comprese le spese di bollo, sono a carico del committente.

La presente convenzione viene trasmessa firmata digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it del Comune di Reggio Emilia che è pregato di sottoscriverla digitalmente ed inviarla all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze della Vita al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dsvd@pec.unimore.it .

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
IL DIRETTORE
(Prof.ssa Daniela Quaglino)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL DIPARTIMENTO
(Prof. Elisabetta Sgarbi)

Per accettazione:, li

IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Ing. David Zilioli)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli artt. 1 (Oggetto), 2 (Revisione del contratto) 8 (Obbligo di segretezza), 9 (Ulteriori obblighi di segretezza), 10 (Coperture assicurative), e 13 (Foro competente e legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:, li

IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Ing. David Zilioli)